



**Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui all'art.51, comma 6, della legge N.449/97**

**CAPO I**  
**Norme Generali**

Articolo 1  
*(Oggetto, Requisiti e Finalità)*

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca attribuiti dall'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro sensi dell'art.51, comma 6, della Legge 27 Dicembre 1997, n.449.
2. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o candidati in possesso di laurea magistrale e di un curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli Enti Pubblici e le Istituzioni di Ricerca di cui all'art.8 del D.P.C.M. 30 Dicembre 1993, n.593 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ENEA e l'ASI.
3. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni sono indicati specificamente nei relativi bandi in conformità alle disposizioni contenute nel Capo III del presente Regolamento.
4. L'università istituisce gli assegni e ne dispone la ripartizione secondo i criteri e le modalità di cui al Capo II del presente Regolamento.
5. Gli assegni sono conferiti mediante stipula di contratto di diritto privato che ne regola la fruizione. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Articolo 2  
*(Durata e rinnovo)*

1. Gli assegni hanno una durata non superiore a quattro anni e non inferiore ad uno e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto.
2. Nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma, il bando di selezione indica la durata degli assegni messi a concorso, le modalità e le procedure dell'eventuale rinnovo.

Articolo 3  
*(Importo)*

1. L'importo lordo annuo degli assegni di ricerca può variare tra un minimo di 16.138,00 Euro ed un massimo di 19.367,00 Euro. Tale importo che si intende al netto degli oneri a carico



dell'amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili. Nei bandi di selezione è riportato l'importo annuo per gli assegni in concorso.

## Articolo 4

### *(Diritti e doveri dei titolari degli assegni)*

1. I titolari degli assegni svolgono la loro attività nell'ambito dei programmi cui sono assegnati.
2. I compiti attribuiti ai titolari degli assegni devono avere riguardo ad attività di ricerca e non essere meramente supporto tecnico per il loro svolgimento. Tali compiti hanno le seguenti caratteristiche:
  - a) carattere definito nel tempo, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività di ricerca della struttura di afferenza;
  - b) stretto legame con la realizzazione di uno o più programmi di ricerca o di una fase di essi;
  - c) svolgimento del rapporto in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile dell'attività di ricerca, senza predeterminazione di orario di lavoro;
  - d) sottoposti a verifica e tutoraggio secondo le modalità, stabilite nel bando e comunque nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 3 e dall'art.7.

3. I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse.

L'attività di ricerca sarà svolta all'interno di dette strutture, nonché all'esterno di esse, ove espressamente autorizzato.

I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta munita del visto del responsabile della ricerca. L'organo di direzione della struttura, previa valutazione dell'assiduità e operosità, può proporre al Rettore la conferma dell'assegno.

4. L'attività di ricerca può essere svolta presso altra Università o Ente di Ricerca nazionale, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegni e purché autorizzato dall'organo di direzione della struttura di ricerca. Tale autorizzazione per periodi complessivi superiori ad un anno in un biennio va comunicata alla Commissione di ricerca dell'Ateneo. I titolari degli assegni possono ricevere incarichi di missione nell'ambito dei Programmi di ricerca.

5. Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto con delibera del Senato Accademico su proposta motivata del responsabile della ricerca; approvata dall'organo di direzione della struttura di afferenza.

I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- ingiustificata interruzione dell'attività;
- grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal successivo art. 6;



- giudizio negativo espresso sull'attività di ricerca ai sensi del successivo art. 7, comma 1.

## Articolo 5

*(Il responsabile delle attività di ricerca dei titolari degli assegni e programmazione e definizione dei compiti loro assegnati)*

1. Il Consiglio della struttura di afferenza individua, per ogni titolare di assegni, un docente responsabile delle attività di ricerca sotto la cui direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate. Ogni variazione a tale assegnazione viene autorizzata dallo stesso Consiglio.
2. L'organo di direzione della struttura presso il quale il titolare degli assegni deve svolgere la sua attività, all'atto del conferimento dell'assegno e, quindi, periodicamente, all'inizio di ogni anno, determina, per ogni titolare di assegni, su proposta del responsabile dell'attività di ricerca, l'attività nell'ambito dei programmi di ricerca nei quali i medesimi sono inseriti e i relativi compiti nonché le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche assegnate.  
L'impegno complessivo richiesto ai titolari di assegni non può essere inferiore a 36 ore settimanali.

## Articolo 6

*(Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni)*

1. Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni presso altre sedi e in particolare all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
2. L'assegno è individuale ed indivisibile. I beneficiari non possono cumularlo - a pena di decadenza - con i proventi da attività professionali o rapporto di lavoro svolti in modo continuativo. Pertanto, per tutta la durata dell'assegno, è inibito l'esercizio di attività libero-professionali o lo svolgimento in modo continuativo di rapporti di lavoro. La contemporanea iscrizione a corsi di studio è compatibile con la fruizione degli assegni, dietro esplicita proposta del responsabile del programma di ricerca e approvazione del Direttore della struttura.
3. I titolari di assegni non possono svolgere incarichi di docenza universitaria, conferiti mediante contratto, quando questi siano incompatibili con lo svolgimento delle attività previste dall'assegno di ricerca. In ogni caso il trattamento economico complessivo, cumulato a quello dell'assegno, non dovrà superare il trattamento economico iniziale previsto per i ricercatori confermati.
4. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti titolari di assegni possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione dell'organo di direzione della struttura di afferenza, sentito il parere del responsabile dell'attività di ricerca, purché:
  - a) siano occasionali e di breve durata;
  - b) non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare dell'assegno;
  - c) in relazione alle attività svolte non rechino, comunque pregiudizio all'Ateneo.
5. Gli assegni possono essere conferiti a personale in servizio presso pubbliche amministrazioni purché collocati in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno.



6. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza e malattia, ferma restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

#### Articolo 7

*(Controllo e valutazione dell'attività svolta)*

1. Annualmente l'organo di direzione della struttura di afferenza, sulla base della relazione redatta dal titolare di assegno ai sensi dell'art 4, comma 3, esprime un giudizio sull'attività svolta in relazione agli obiettivi prefissati.

2. Sulla base di tale giudizio il Responsabile può proporre al Rettore la risoluzione di diritto del contratto.

3. Ogni titolare di assegno di ricerca di durata superiore ad un anno deve anche presentare i risultati delle sue ricerche nelle attività seminariali annuali della struttura di ricerca cui afferisce.

#### Articolo 8

*(Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo)*

1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995 n 335 e successive modificazioni e integrazioni

2. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

#### Articolo 9

*(Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di dottorato di ricerca)*

I titolari di assegno di cui al presente Regolamento, vincitori del concorso di ammissione al dottorato di ricerca, non usufruiscono delle corrispondenti borse di studio che possono essere devolute agli idonei utilmente collocati nelle graduatorie di merito del dottorato di ricerca.

#### Articolo 10

*(Medici titolari degli assegni per ricerca nelle scienze medico-cliniche)*

I medici vincitori degli assegni per le scienze medico-cliniche per partecipare alle attività assistenziali connesse con il loro programma di studio dovranno ottenere l'autorizzazione dalle autorità competenti.



**CAPO II**  
**Programmazione, Finanziamento e Ripartizione degli assegni**

Articolo 11  
*(Programmazione e finanziamenti)*

1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, determina lo stanziamento per le attività di ricerca nel cui ambito è compreso il finanziamento degli assegni di ricerca. Tale stanziamento può essere integrato dalle Strutture di ricerca ovvero da Enti Pubblici o Privati.

Articolo 12  
*(Ripartizione)*

1. Ai fini dell'attivazione delle pubbliche selezioni per il conferimento degli assegni, il Senato Accademico determina la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture di ricerca tenute presenti i settori scientifico-disciplinari e le relative aree scientifico-disciplinari, in base alla loro qualità e produttività, alle esigenze e ai programmi di sviluppo, e nel rispetto delle risorse finanziarie identificate dal Senato Accademico.

**CAPO III**  
**Selezioni Pubbliche**

Articolo 13  
*(Attivazione delle selezioni)*

1. Le procedure di selezione pubblica per l'attribuzione degli assegni di ricerca sono espletate in base a bando di concorso emanato con D.R. che stabilisce le modalità della selezione e gli specifici ambiti disciplinari sui quali dovranno vertere i titoli dei candidati, con particolare riguardo alla qualità delle pubblicazioni e dell'esperienza dei candidati.

2. La pubblicità della selezione avviene mediante affissione del bando all'Albo dell'Ateneo, nelle strutture di ricerca assegnatarie, trasmissione a altre Università e pubblicazione di avvisi su stampa o sul sito internet dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

Articolo 14  
*(Requisiti)*

1. Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca e coloro che siano in possesso di laurea magistrale, o laurea di vecchio ordinamento, e di un curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca. I partecipanti devono essere cittadini italiani o appartenere all'Unione Europea. Per i partecipanti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, il



Consiglio di Struttura didattica dovrà esprimersi sulla equipollenza di detti titoli a quelli rilasciati in Italia.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

## Articolo 15 (*Selezione*)

1. La selezione è per titoli e colloquio.
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 70 punti e al colloquio 30.
3. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno 5/10 punti a disposizione per i titoli e 8/10 dei punti a disposizione per il colloquio, secondo l'ordine della graduatoria.
4. Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art.20, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
5. Gli assegni decorrono improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto. L'inizio dell'attività deve essere documentato mediante l'invio al Rettore di una dichiarazione rilasciata dal Direttore della Struttura presso cui l'interessato deve svolgere la propria attività. Il pagamento degli assegni per i vincitori è effettuato in dodici rate mensili posticipate di uguale ammontare su presentazione di apposita dichiarazione di regolare presenza e di proficua attività di ricerca presentata al Rettore dal Direttore della struttura di afferenza.

## Articolo 16 (*Commissione giudicatrice*)

1. La Commissione esaminatrice è costituita da tre professori scelti fra una rosa di sei nominativi di docenti di comprovata qualificazione scientifica nel settore di afferenza dell'assegno di ricerca, di cui tre di altre istituzioni scientifiche, anche estere, proposta dall'organo di direzione della struttura di ricerca.

La Commissione esaminatrice viene nominata con Decreto Rettorale.

2. Al termine dei propri lavori, la Commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.



## Articolo 17

### (Presentazione delle domande)

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, dovranno essere indirizzate al Rettore della Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro e dovranno essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento all'Ufficio Protocollo dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, viale Europa Loc. Germaneto 88100 Catanzaro, entro e non oltre trenta giorni dalla data di affissione del bando di selezione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

2. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea
- b) certificato comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca con indicazione del corso seguito;
- c) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (pubblicazioni, diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero; tesi di laurea, ecc.);
- d) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale.

## Articolo 18

### (Valutazione)

1. I criteri di valutazione delle singole commissioni sono determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, come appresso indicato:

a) 70 punti per titoli così ripartiti:

- fino a 20 punti per il dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione in relazione alla attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere.
- fino a 5 punti per il voto di laurea, da riportare a 110
- fino a 25 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:
  - originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
  - congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nel bando di concorso;
  - rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;
- fino a 15 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi;

b) 30 punti per il colloquio.

2. La valutazione dei titoli previa individuazione dei criteri, è effettuata prima del colloquio.



3. I risultati della valutazione dei titoli; devono essere resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede del colloquio stesso.
4. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

#### Articolo 19

##### *(Colloquio e graduatoria di merito)*

1. L'avviso per la presentazione al colloquio deve essere dato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.
2. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.
3. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. Qualora in tale graduatoria vi fossero candidati a pari merito, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 3, c. 7 della legge 15/05/1997, n. 127, come integrato dall'art. 2 della legge n. 191/1998.

#### Articolo 20

##### *(Decadenza e risoluzione del rapporto)*

1. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati dal Rettore soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore indipendenti dalla volontà del candidato debitamente comprovati. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione del periodo di godimento dell'assegno verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi o nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (Legge 30.12. 1971, n. 1204).
2. Coloro che, alla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno, si trovano in servizio militare sono tenuti ad esibire all'Ufficio competente un certificato dell'Autorità militare, nel quale dovrà essere anche indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso. Il titolare dell'assegno dovrà iniziare l'attività di ricerca dal primo giorno del mese successivo a quello di congedo.
3. Nei confronti del titolare di assegno che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto di cui al precedente art. 4 comma 5.

#### Articolo 21

##### *(Stipulazione del contratto con il vincitore della selezione)*

Il vincitore della selezione instaura, mediante stipula di un contratto, un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della



## Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

---

Docenza universitaria e del ruolo dei Ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del Personale delle Università e Istituti universitari italiani.

Al termine del contratto, il titolare di assegno dovrà presentare una relazione sull'attività svolta, la quale, debitamente vidimata dal Direttore della struttura verrà inviata al Rettore.

***Regolamento emanato con D.R. n. 868 del 05.10.2010***